

**Da inviare a mezzo raccomandata**

**a/r o consegnare *brevi manu* a:**

Fondo Pensione

Euler Hermes Italia

Via Raffaello Matarazzo, 19

00139 ROMA

## MODULO PER IL REINTEGRO DELLA POSIZIONE A SEGUITO DI ANTICIPAZIONE

### Dati personali aderente/iscritto

Cognome _____	Nome _____	Sesso M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>
Cod. fiscale _____	Data di nascita ____/____/____	Tel. _____	
Comune nascita (stato estero) _____	Prov. (____)		
Indirizzo (residenza) _____	CAP _____		
Comune (residenza) _____	Prov. (____)		
E-mail _____			

Il sottoscritto dopo aver preso visione delle Avvertenze e delle Istruzioni allegate al presente modulo come parte integrante

### COMUNICA

di aver effettuato il versamento dell'importo di Euro \_\_\_\_\_ a titolo di reintegrazione della posizione a seguito di anticipazione di Euro \_\_\_\_\_, erogata nell'anno \_\_\_\_\_, e allega copia fotostatica della distinta di versamento disposto il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ sul seguente conto corrente IBAN IT 77 T 02008 05202 000004698984, intestato a FONDO PENSIONE EULER HERMES ITALIA.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### Istruzioni

La contribuzione deve essere effettuata esclusivamente tramite bonifico bancario.

Il bonifico deve obbligatoriamente riportare la seguente causale: Cognome - Nome - Codice Fiscale dell'associato – causale di versamento (reintegrazione posizione a seguito di anticipazione).

Il Modulo con allegata ricevuta di disposizione di bonifico rilasciata dalla propria banca devono essere anticipati al Fondo via email o fax .

### AVVERTENZE

L'articolo 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 252/2005 prevede che le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

La presente disciplina è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data; viceversa, i reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come "contributi non dedotti".

I dati necessari per individuare i periodi sopra richiamati sono reperibili nei prospetti di liquidazione inviati dal Fondo in occasione dell'erogazione delle anticipazioni. In caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità, è necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell'aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il fondo non può considerare le somme come reintegri. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro.

Il credito d'imposta è riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri nel senso sopra detto. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall'aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.